

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGLIO, DE CARLI, MANCHINU, MUNDO, POTÌ**

*Presentata il 21 dicembre 1983*

**Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo la massima estensione nel nostro paese di accordi interprofessionali al fine di favorire l'introduzione di rapporti contrattuali più equi tra il mondo dell'agricoltura e quello dell'industria di trasformazione e del commercio.

La polverizzazione dell'offerta agricola e la presenza disomogenea del tessuto cooperativistico nella maggior parte del territorio nazionale sono elementi di natura strutturale che pesano in modo determinante nei rapporti tra il mondo agricolo e le controparti (commercio e industria) acquirenti di prodotti agricoli.

Lo stesso processo di razionalizzazione e di integrazione delle economie agricole dei vari paesi europei, fondato sullo sviluppo di una normativa comunitaria articolata per settori produttivi, ha senza dubbio contribuito ad introdurre una maggiore chiarezza e semplificazione nei rapporti tra il settore agricolo e quelli dell'industria di trasformazione e del

commercio, lasciando però sostanzialmente inalterato il problema dei rapporti di forza, della predisposizione cioè di un quadro di riferimento nel quale i rapporti contrattuali venissero impostati e basati su condizioni di reciproca convenienza ed equità.

A questa finalità si ispira la presente proposta di legge con lo scopo dichiarato di un riequilibrio tra le parti contraenti.

Tale posizione risulta perfettamente legittima sul piano costituzionale (articolo 3), è in armonia con le più evolute posizioni normative in materia (legislazione francese) ed ha precedenti significativi nel nostro paese per quanto concerne gli accordi interprofessionali nel settore bieticolo-saccarifero, la contrattazione per il latte (legge n. 306) e quella per il pomodoro.

L'economia contrattuale si inserisce in uno sviluppo normativo della CEE e della nostra legislazione ed ha come punti di riferimento il regolamento 1035/72 e successive modificazioni e integrazioni,

per quanto concerne le associazioni dei produttori, nonché la successiva legislazione regionale di recepimento della legge n. 674 del 1978.

A distanza di cinque anni dall'introduzione di tale quadro normativo si cominciano a cogliere i primi frutti di tale iniziativa: in due regioni — Lombardia ed Emilia — sono state riconosciute trentadue associazioni di produttori mentre per altre — Piemonte, Veneto — il processo di costruzione di realtà associative è ben avviato e prossimo al riconoscimento giuridico.

L'esistenza di gruppi di produttori associati giustifica quindi ampiamente la necessità di una sollecita attuazione della presente proposta di legge, mentre per altro verso la predisposizione di incentivi e di altri meccanismi all'interno della normativa sugli accordi interprofessionali possono contribuire in modo positivo a favorire il processo di costruzione delle associazioni dei produttori, quale momento economico organizzato che rafforza il potere contrattuale dei produttori agricoli nei confronti delle parti industriali e commerciali.

Nei confronti del movimento cooperativo lo sviluppo di un forte tessuto associativo non può che svolgere una azione sinergica nei confronti del medesimo, contribuendo all'allargamento della base sociale, a rivalorizzare la dialettica interna, favorendo una maggiore partecipazione ed un maggiore controllo sulle decisioni degli organi sociali.

L'associazionismo pertanto non rappresenta un momento di conflittualità e di antagonismo di interessi nei confronti della realtà cooperativistica, perché preminenti risultano in queste ultime le funzioni economico-commerciali rispetto alla funzione di predisposizione di accordi quadro, di programmazione delle produzioni attraverso i contratti di coltivazione di competenza delle associazioni di produttori.

Infine lo strumento associativo, per la sua maggiore adattabilità alle diverse condizioni economico-sociali del paese, può trovare una diffusione in quelle aree in cui il processo di crescita della cooperazione si attua in modo discontinuo e difforme, preparando in sostanza un terreno più favorevole allo sviluppo della cooperazione medesima.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agricola alimentare.

Si intende per accordo interprofessionale l'accordo stipulato tra le associazioni dei produttori agricoli e relative unioni riconosciute e imprenditori trasformatrici o commercianti avente per oggetto la determinazione delle norme relative alla coltivazione e vendita dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione o all'immissione sul mercato, nonché la fissazione dei criteri e contenuti dei contratti di coltivazione che le parti devono disciplinare.

### ART. 2.

Gli accordi interprofessionali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente per i diversi prodotti, si propongono i seguenti scopi:

1) riordinare e razionalizzare la produzione agricola in modo da corrispondere, nelle quantità e qualità, alla domanda sui mercati interni ed esterni;

2) perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

3) migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali;

4) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti, onde fissare i programmi di coltivazione;

5) stabilire le condizioni generali di produzione, della cessione dei prodotti e della prestazione dei servizi.

## ART. 3.

Entro la fine di ogni annata agraria, il CIPAA, sentite, con le regioni a statuto ordinario, speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, le unioni nazionali riconosciute dei produttori agricoli, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agro-alimentare, sottopone ai soggetti di cui al successivo articolo 8 un documento previsionale relativo all'andamento del mercato, agli obiettivi della programmazione agricola-alimentare e alle previsioni produttive, ai fini della stipula degli accordi interprofessionali per la annata agraria successiva.

## ART. 4.

Gli accordi interprofessionali possono essere annuali e pluriennali e devono essere stipulati:

1) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

2) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

3) almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno solare, per le produzioni zootecniche.

Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali siano attuate la conversione o la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori di acquistare e trasformare o immettere sul mercato i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

## ART. 5.

Se non si addivene alla stipula degli accordi interprofessionali entro i termini

di cui al precedente articolo 4, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste convoca le parti, su richiesta di una di esse, per favorire la conclusione degli accordi.

#### ART. 6.

Gli accordi interprofessionali, per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2 stabiliscono:

- 1) il prodotto oggetto degli accordi;
- 2) il prezzo minimo nazionale di vendita con riferimento alla dinamica dei costi di produzione;
- 3) le condizioni e i tempi di pagamento da parte degli acquirenti;
- 4) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;
- 5) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;
- 6) le modalità di esecuzione degli accordi;
- 7) le garanzie per le parti contraenti;
- 8) una clausola compromissoria, per la risoluzione delle eventuali controversie insorte nel corso dell'esecuzione degli accordi;
- 9) quant'altro sia ritenuto opportuno.

Nell'accordo vanno indicate le cause di forza maggiore ed i criteri di determinazione degli indennizzi nei casi di inosservanza delle clausole.

Gli accordi interprofessionali a lungo termine, relativi ai nuovi impianti arborei o arbustivi, devono contenere una normativa specifica sulla modalità esecutiva di detti impianti da tenere distinta dalla modalità del contratto di coltivazione e cessione del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

## ART. 7.

In relazione alla stipula dei contratti di coltivazione e vendita, gli accordi stabiliscono inoltre:

- 1) i modi e i tempi di consegna;
- 2) i sistemi di controllo dei requisiti dei prodotti conferiti;
- 3) le eventuali anticipazioni sul prezzo di vendita;
- 4) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento della produzione;
- 5) il diritto di recesso, per i contratti pluriennali;
- 6) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e per ogni altra iniziativa di intervento e di promozione utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi. Ai soggetti di cui all'articolo 8 è demandata, in sede di accordo, la redazione di « contratti tipo ». Questi, divengono parte integrante dell'accordo stesso.

Gli accordi interprofessionali possono prevedere la corresponsione da parte di ciascun produttore agricolo e imprenditore trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi stessi e l'assistenza alla stipula dei contratti di coltivazione e vendita, nella misura e con le modalità che saranno stabilite negli accordi stessi.

Gli accordi possono altresì prevedere la costituzione di fondi finanziati da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonché da anticipazioni dello Stato e delle regioni, destinate ad iniziative di compensazione dei prezzi oppure di stabilizzazione dei mercati dei prodotti oggetto degli accordi.



## ART. 8.

Gli accordi interprofessionali sono stipulati a livello nazionale tra le associazioni dei produttori agricoli e/o relative unioni riconosciute, da un lato, e gli imprenditori trasformatori o commercianti e/o loro raggruppamenti ed associazioni dall'altro.

Qualora le parti ne ravvisino la necessità ai fini di una maggiore aderenza alle realtà produttive agricole, industriali e commerciali del settore, gli accordi interprofessionali a livello nazionale possono essere integrati da accordi a livello regionale e interregionale.

## ART. 9.

In assenza di accordi interprofessionali a livello nazionale, le parti di cui al precedente articolo 8 possono stipulare accordi a livello regionale e interregionale.

## ART. 10.

Le parti stipulanti gli accordi interprofessionali promuovono la stipulazione dei contratti di coltivazione e vendita dei prodotti e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai criteri e ai contenuti degli accordi stessi.

Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato tra produttori agricoli, singoli o associati, e imprenditori o gruppi di imprenditori, industriali trasformatori o commercianti, con il quale la parte agricola si impegna a:

a) realizzare le colture da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo i criteri tecnici convenuti;

b) consegnare la produzione oggetto del contratto, corrispondente alle norme di qualità stabilite.

La parte industriale e commerciale si impegna a:

1) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto, corrispondente alle norme di qualità stabilite;

2) pagare il prezzo, con le modalità e nei termini stabiliti negli accordi interprofessionali.

#### ART. 11.

Per i controlli tecnici sullo stato di coltivazione, il produttore agricolo è tenuto a consentire l'accesso sul fondo da parte di esperti incaricati dall'imprenditore acquirente.

Il produttore agricolo è autorizzato a fare intervenire in tali occasioni un rappresentante dell'associazione dei produttori alla quale aderisce. Gli eventuali suggerimenti tecnici che il produttore agricolo è tenuto ad osservare dovranno essere concordati tra le parti.

#### ART. 12.

Il rischio del danno al prodotto verificatosi prima della consegna, per cause non imputabili alle parti, è a carico del produttore agricolo.

Tuttavia la controparte è tenuta a corrispondere al produttore agricolo un compenso per l'attività di coltivazione prestata, in relazione alla parte del prodotto utilizzabile, anche se di qualità inferiore a quella stabilita.

#### ART. 13.

Per la risoluzione delle controversie che riguardino l'applicazione o l'interpretazione dell'accordo interprofessionale o che sorgano durante l'esecuzione dei contratti di coltivazione viene nominato un collegio arbitrale formato da tre membri, dei quali due scelti dalle parti, ed il terzo, d'accordo tra le stesse, con funzioni di presidente.

Qualora non si raggiunga l'accordo tra le parti per la nomina del terzo membro, questi è nominato nella persona del pre-

sidente del tribunale, o suo delegato, del luogo ove ha la propria sede sociale l'unione o l'associazione dei produttori firmatari, a seconda che trattasi di accordo interprofessionale o di contratti di coltivazione e vendita.

#### ART. 14.

Gli accordi interprofessionali sono depositati a cura delle parti contraenti, entro 15 giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso i relativi assessorati delle regioni interessate.

Gli accordi interprofessionali prevedono il deposito dei contratti di coltivazione e vendita presso gli assessorati alla agricoltura e all'industria della regione interessata.

#### ART. 15.

I finanziamenti, provvidenze e incentivi, nazionali e regionali a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma concessi a favore di imprese industriali o commerciali operanti nel settore agro-alimentare, fermi restando i criteri di priorità previsti dalle relative disposizioni, sono accordati con preferenza alle imprese che dimostrino di aver stipulato — rispettandone le modalità ed i contenuti — i contratti di coltivazione e di vendita conformi agli accordi interprofessionali.

Gli incentivi comunitari, nazionali e regionali alla trasformazione dei prodotti agricoli sono accordati esclusivamente ai produttori agricoli e alle imprese di trasformazione che stipulino i contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

Le regioni nella loro attività di incentivazione agricola danno priorità ai produttori agricoli associati nelle associazioni dei produttori i quali stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali esistenti.

## ART. 16.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono istituiti comitati nazionali per prodotto o per gruppo omogeneo di prodotti al fine di realizzare una sede di incontro e di coordinamento tra le parti sociali interessate, per l'attuazione degli accordi interprofessionali.

Sono chiamati a far parte dei comitati oltre ai rappresentanti per ognuno dei soggetti di cui all'articolo 8, un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (con funzioni di coordinatore), del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle partecipazioni statali e delle regioni interessate, nonché di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

## ART. 17.

L'articolo 9 della legge 20 ottobre 1976, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Con il riconoscimento le associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile ».

## ART. 18.

In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1989 per l'attuazione, da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, con-

trolli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

La predetta somma è ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.

Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1989.

#### ART. 19.

La presente legge entra in vigore l'annata agraria successiva a quella in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.